



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott.ssa Simona Boiardi	giudice relatore
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nel procedimento 88-1/2024 per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata del patrimonio di Aloba Bryan e Spaggiari Sabrina, promosso dal debitore, con l'ausilio dell'Avv. Giulia Manenti e Roberta Dall'Argine, nominate organismi di Gestione della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 88-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi degli artt.li 66 e 268 ccii dal sig. Aloba Bryan nato a Manila il 21.01.1991 (c.f. LBABYN91A21Z216L) e Spaggiari Sabrina nata a Roma il 13.09.1992 (c.f. SPGSRN92P53H501J) entrambi residenti in Reggio Emilia, via F.lli Caracci n. 4, presentato con l'assistenza degli Avvocati Roberta Dall'Argine e Giulia Manenti del foro di Reggio Emilia nominate professioniste incaricate di assolvere alla funzione di Gestore della crisi;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;



ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; da 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata degli Avv.to Giulia Manenti e Roberta Dall'Argine, nominate gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti principalmente dal mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare e, in via residuale, da finanziamenti al consumo e da imposte e tasse non corrisposte;

rilevato che ad aggravare la situazione di sovraindebitamento ha contribuito anche la recente perdita dell'occupazione da parte della sig.ra Spaggiari;

rilevato che risultano:

- in capo al sig. Aloba debiti per complessivi € 304.385,22 (di cui € 7.123,98 credito prededucibile come compenso dell'Occ, € 220.000,00 credito privilegiato nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena derivante dal mutuo per l'acquisto della casa, il rimanente di natura chirografaria);
- in capo alla sig.ra Spaggiari debiti per € 318.506,12 (di cui € 7.123,98 credito prededucibile come compenso dell'Occ, € 220.000,00 credito privilegiato nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena derivante dal mutuo per l'acquisto della casa, il rimanente di natura chirografaria);

rilevato che i ricorrenti sono comproprietari per la quota di 50% ciascuno di immobile sito in Reggio Emilia, via F. Caracci n. 4 il cui valore è stato stimato in circa 180.000,00 euro ed intendono mettere a disposizione dei creditori il ricavato della vendita;

rilevato che il ricorrente, assunto come operaio dal 2016 presso Meta System di Reggio Emilia, può contare su una retribuzione mensile netta di € 1.800,00 (da febbraio 24 posto in CASSA INTEGRAZIONE per 13 sett);

considerato che la sig.ra Spaggiari attualmente disoccupata, percepisce assegno Naspi per € 1.000,00 ma tale somma è destinata a diminuire a causa del prolungarsi della disoccupazione;

che la stessa è proprietaria di Kia Rio del 2014, necessaria per le esigenze familiari e, per tale motivo, si ritiene di escluderla dalla liquidazione;

che la debitrice è titolare di c/c acceso presso Credit Agricole Italia e con saldo esiguo;



considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che lo stato di famiglia dei ricorrenti è composto dagli stessi e dalla figlia minore e le spese per il sostentamento sono state quantificate in € 1.900,00 mensili;

rilevato che i ricorrenti intendono mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 300,00 mensili per tredici mensilità nell'arco temporale dei tre anni di durata della procedura;

ritenuto che i debitori dovranno versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti;

che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che con l'attivo della procedura si dovrebbe provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili ed al pagamento degli altri creditori in base all'ordine dei privilegi;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b) ccii, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.



I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sig.rrr Aloba Bryan nato a Manila il 21.01.1991 (c.f. LBABYN91A21Z216L) e Spaggiari Sabrina nata a Roma il 13.09.1992 (c.f. SPGSRN92P53H501J) entrambi residenti in Reggio Emilia, via F.lli Caracci n. 4,;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatrici l'Avvocato Giulia Manenti e Roberta Dall'Argine, già nominate professioniste incaricate a svolgere il ruolo di Gestore della Crisi dall'Occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione dell'autovettura Kia indicata in parte motiva;

VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dai debitori a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione, è pari ad € 1.800,00 (tenuto conto che anche se la Naspi è destinata a diminuire la ricorrente dovrà trovare un'occupazione lavorativa);

IX. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

X. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;



XI. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XII. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;

XIII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 24 luglio 2024 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

Il Presidente

Francesco Parisoli

